



Comune di Vigodarzere
Provincia di Padova

REGOLAMENTO ALBO E CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

**Approvato con DCC n.5 del 11/03/2024
modificato con DCC n. 23 del 21.06.2024 in vigore dal 18.08.2024**

SOMMARIO:

TITOLO I - ALBO

- Art. 1 - Istituzione dell'Albo
- Art. 2 - Iscrizione
- Art. 3 - Rinnovo
- Art. 4 - Cancellazione
- Art. 5 - Pubblicità dell'Albo

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

- Art.6 - Consulta delle Associazioni
- Art.7 - Assemblea Generale
- Art. 8 - Coordinamenti Tematici della Consulta
- Art. 9 - Esecutivo della Consulta
- Art. 10 - Consultazioni
- Art. 11 - Istanze, petizioni e proposte

TITOLO III - CONVENZIONI

- Art. 12 - Convenzioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 - Norme integrative e finali

TITOLO I

ALBO

Art. 1

Istituzione dell'Albo

Il Comune di Vigodarzere in attuazione del Decreto Legislativo "Testo Unico Enti Locali" e della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", istituisce l'albo comunale delle associazioni, di seguito chiamato "albo".

L'albo ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.

In particolare, l'iscrizione all'Albo:

- favorisce un ruolo attivo delle associazioni nella vita cittadina e riconosce l'attività svolta da ogni associazione da parte del Comune di Vigodarzere nel reciproco rispetto ed autonomia;
- permette alle associazioni di partecipare alla programmazione delle attività del Comune di Vigodarzere, attraverso gli organismi previsti dal presente Regolamento e, ove possibile, in sinergia con le Consulte del territorio di riferimento;
- costituisce titolo preferenziale per la concessione di forme di sostegno da parte del Comune di Vigodarzere, laddove previsto dal regolamento comunale di riferimento;
- promuove momenti di confronto tra le associazioni attraverso i suoi Organismi di rappresentanza.

L'albo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:

- *Politiche sociali;*
- *Politiche del territorio e dell'ambiente;*
- *Politiche del lavoro e dello sviluppo economico;*
- *Politiche culturali (istruzione, cultura, formazione permanente);*
- *Politiche dello sport e del tempo libero;*
- *Politiche per la parità (pari opportunità) e immigrazione.*

Art. 2

Iscrizione

1) Possono iscriversi all'Albo:

- a) gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, ai sensi del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
- b) le associazioni riconosciute o non riconosciute, non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, che applicano il Codice Civile, le norme del Testo Unico delle imposte sui redditi - TUIR ed eventuali norme speciali (es. ASD – associazioni sportive dilettantistiche);
- c) le altre forme associative e i comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente.

2) Requisiti essenziali per l'iscrizione:

- a) essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano la prevalente assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un'organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti;
- b) perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi dello Stato nonché alle norme dell'Unione Europea e alle norme di diritto internazionale;
- c) essere portatori di un interesse collettivo o produttori di servizi di interesse collettivo;
- d) esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'Art. 5 comma 1 D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore", oppure operare in una delle aree tematiche dell'Albo, indicate all'art.1 del presente Regolamento;

3) Altri requisiti:

- a) avere sede in Vigodarzere o essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- b) svolgere attività rivolta prevalentemente alle/ai cittadine/i di Vigodarzere;
- c) avere svolto attività documentata da almeno un anno alla data di presentazione dell'iscrizione.

4) Non si possono iscrivere all'Albo ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore":

- a) le formazioni e le associazioni politiche;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- c) le associazioni di datrici e datori di lavoro, enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
- d) gli enti religiosi, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale;
- e) le imprese sociali, se non costituite come associazioni o fondazioni, le cooperative sociali e le società di capitali;
- f) le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale, di altri enti o amministrazioni pubbliche, che fra i propri soci annoverano enti pubblici;
- g) le società di mutuo soccorso, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore";
- h) non possono essere altresì iscritti enti ed associazioni che occupano senza titolo spazi pubblici o privati.

5) L'iscrizione va richiesta al Sindaco, su modulo predisposto e reperibile nel sito istituzionale del Comune di Vigodarzere, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta entro il 30 settembre e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte degli Uffici. Essa ha durata di un anno.

Ferma restando la revisione annuale predisposta d'ufficio, ogni associazione iscritta all'albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- a) fotocopia dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno.

In caso di mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, l'Ufficio Affari Generali darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.

Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso alla Giunta comunale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, che si pronuncerà definitivamente entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Art. 3

Rinnovo

Entro il 30 settembre di ogni anno, le associazioni che intendano rimanere iscritte all'albo devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'amministrazione.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 4

Cancellazione

La cancellazione dall'albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

1. su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
2. in caso di perdita accertata dei requisiti, di cui all'art. 2;
3. in caso di mancato rinnovo, nei termini indicati all'art. 3;
4. in caso di gravi motivi opportunamente accertati e resi noti dall'Ufficio competente;

Nei casi 2) e 4) l'ufficio dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

Art. 5

Pubblicità dell'Albo

L'albo è pubblicato nelle forme di legge entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'albo comunale può essere consultato presso gli uffici comunali e tramite il sito internet del Comune di Vigodarzere.

TITOLO II PARTECIPAZIONE

Art.6

Consulta delle Associazioni

E' istituita la Consulta delle Associazioni quale organo di partecipazione diretta delle Associazioni iscritte all'Albo.

Essa ha durata biennale e supporta l'Amministrazione Comunale mediante funzioni consultive, di proposta e di indirizzo generali sulle tematiche di propria competenza.

La Consulta delle associazioni può richiedere l'intervento in Assemblea di funzionari del Comune in ordine agli argomenti trattati.

La Consulta è così strutturata:

- Assemblea Generale;
- Coordinamenti tematici;
- Esecutivo della Consulta.

Art.7

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dai Rappresentati Legali (o loro delegati permanenti) di tutte le Associazioni regolarmente iscritte all'Albo.

Essa è presieduta dal Presidente della Consulta, eletto tra i propri componenti in sede di prima convocazione.

La prima seduta è convocata dal Sindaco (o dall'Assessore delegato alle Associazioni) e pone al primo punto dell'Ordine del giorno l'elezione del Presidente della Consulta.

Il Sindaco (o l'Assessore delegato) invierà a ciascuna associazione iscritta all'Albo, unitamente all'avviso di Convocazione, la richiesta di designare con comunicazione ufficiale un proprio rappresentante in Consulta (Rappresentante legale o delegato permanente).

L'Assemblea, sia nella seduta di inizio mandato che in quelle successive, si costituisce validamente in 1^a convocazione con la maggioranza degli aventi diritto, ed in 2^a convocazione con il 30% degli aventi diritto.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

La convocazione ordinaria dell'Assemblea della Consulta delle associazioni compete al Presidente e può avvenire su iniziativa dello stesso, su richiesta dal Sindaco (o dall'Assessore delegato) o su richiesta di almeno un quinto delle associazioni iscritte all'Albo.

L'assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno 1 volta l'anno per la verifica e l'aggiornamento dell'elenco delle Associazioni sulla base delle modifiche intervenute nell'Albo.

Alle riunioni dell'Assemblea è invitato d'ufficio anche il Sindaco (o dall'Assessore delegato alle Associazioni) senza diritto di voto.

Art. 8

Coordinamenti Tematici della Consulta

Per ciascuna Area Tematica di cui all'Art.1 è costituito uno specifico Coordinamento al quale vengono assegnate le associazioni coerentemente con l'Area scelta all'atto d'iscrizione.

In sede di prima Assemblea Generale vengono definiti i Coordinamenti Tematici e ciascuno elegge un proprio portavoce.

Il portavoce del Coordinamento provvede alle convocazioni, gestisce le sedute e partecipa all'Esecutivo della Consulta.

Alle riunioni del coordinamento tematico è invitato d'ufficio anche l'Assessore comunale competente per materia senza diritto di voto.

Art. 9

Esecutivo della Consulta

Il Presidente dell'Assemblea ed i portavoce dei coordinamenti tematici costituiscono l'Esecutivo della Consulta delle Associazioni.

L'esecutivo viene convocato dal Presidente ed ha il compito di fare sintesi delle istanze e delle proposte emerse nei Coordinamenti.

Alle riunioni dell'Esecutivo è invitato d'ufficio anche l'Assessore delegato alle Associazioni.

Art. 10

Consultazioni

Nella fase di formazione del Bilancio comunale il Sindaco o l'Assessore di competenza possono convocare l'Esecutivo della Consulta delle Associazioni di cui all'art. 9 del presente regolamento per condividere valutazioni sulle materie attinenti alle diverse aree tematiche.

Art. 11

Istanze, petizioni e proposte

Ogni associazione iscritta all'Albo potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Consiglio Comunale, i quali sono tenuti a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

E facoltà della Consulta delle Associazioni, tramite il suo Presidente, presentare all'Amministrazione Comunale proposte organiche a scopo programmatico.

TITOLO III CONVENZIONI

Art. 12 Convenzioni

L'Amministrazione Comunale, potrà stipulare apposite convenzioni con Associazioni iscritte all'Albo per attività effettuate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque di pubblica utilità.

Le convenzioni dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:

1. la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
2. l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
3. la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
4. le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
5. l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
6. l'obbligo di copertura assicurativa, secondo la normativa vigente.

Le convenzioni potranno prevedere un contributo che dovrà essere assegnato con apposito atto ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e Benefici Economici.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Norme integrative e finali

- a) Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.
- b) Ogni incarico previsto è da intendersi a titolo gratuito e non sono previsti né emolumenti né rimborsi spese;
- c) Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano a maggioranza semplice
- d) Il presente regolamento:
 - non si applica in tutti i casi e per le parti in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi o comunque da altre specifiche normative di rango sovraordinato. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa;
 - abroga e sostituisce integralmente il regolamento "ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI" approvato con DCC n.39/2008 ed il regolamento "CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI" approvato con DCC n.19/2019;
 - entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.